



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 28 del 19/02/2025

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE E ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO.**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 28 del 19/02/2025

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

**Visto** il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*;

**Rilevato** che il citato punto 5.2 dispone che l'Organo di Revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

**Visti** gli orientamenti delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti relativamente alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell'ente locale (tra gli altri, Parere 240/2017 della Sezione Campania, Parere 40/2020 della Sezione Marche e Parere 69/2020 della Sezione Lombardia);

**Preso atto** dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

**Ritenuto** opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

**Preso atto** che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

**Dato atto** che, tra tutti i contenziosi in essere, in base al valore di ciascuna causa e della probabilità di soccombenza, vengono individuati come ad alto rischio di soccombenza, i seguenti contenziosi in essere:

- Comune di Campo nell'Elba contro Società Gal Etruria Scrl (Giudizio presso il Tribunale Ordinario di Livorno), con valore del risarcimento richiesto dalla parte attorea di € 15.874,63 oltre alle spese liquidate dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, per il quale è necessario uno stanziamento nel Fondo Rischi Spese Legali di un importo pari ad € 5.000,00, corrispondenti al totale delle spese arbitrali, dato che è già conservata a residuo passivo del bilancio dell'ente la somma di € 12.000,00 ed è già stata accantonata a Fondo Rischi Spese Legali la somma di € 3.874,63;
- Opposizione al Decreto ingiuntivo n.1426/2022 emesso dal Tribunale Civile di Livorno a seguito di ricorso presentato dall'Ing. Arcangelo Perrone: importo richiesto € 7.315,45, interamente già accantonato in apposito fondo;

**Dato atto**, dunque, che lo stanziamento nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, in sede di predisposizione, per il fondo contenzioso di cui alla missione 20, programma 3, titolo I, Fondo Rischi Spese Legali, prevede un importo di € 5.000,00;

**Dato atto** che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2024, nonché durante il corso dell'esercizio 2025 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili degli Uffici Competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti presenti;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del contenzioso con alta probabilità di soccombenza identificato con la causa tra il Comune di Campo nell'Elba e la Soc. Gal Etruria Scrl (Giudizio pendente presso il Tribunale di Livorno per l'impugnazione del Lodo Arbitrale della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno), per un valore della causa corrispondente ad € 20.874,63;
2. di dare atto che, in considerazione del contenzioso in essere di cui al punto 1, il Fondo Rischi Spese Legali da appostare nel Bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, in corso di predisposizione deve essere pari ad euro 5.000,00 in quanto € 12.000,00 sono già conservati a Residuo Passivo ed € 3.874,63 sono stati già accantonati ad apposito fondo;
3. di integrare con la suddetta somma quanto già accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, così come meglio dettagliato nella premessa della presente Deliberazione;
4. di dare atto che il Fondo di cui alla presente deliberazione sarà aggiornato in sede

di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2024, nonché durante il corso dell'esercizio 2025 qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

5. di trasmettere la presente Deliberazione all'Organo di Revisione;
6. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine in funzione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 7 del 19.02.2025

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA